

Roberto Monticone

Commercialista

Revisore dei conti

Piazza Camisola 3

14015 – San Damiano d’Asti

AL COMUNE DI CASSANO SPINOLA (AL)

OGGETTO: Verbale di verifica n. 13 del 28.02.2018

Si trasmette l’allegato verbale contenente il parere in ordine all’atto unilaterale sostitutivo per mancato accordo decentrato integrativo anno 2017 e alla certificazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria redatta a corredo del predetto atto.

Cordiali saluti.

San Damiano d’Asti, 28.02.2018

IL REVISORE DEI CONTI
(Rag. Roberto Monticone)



Roberto Monticone

Commercialista

Revisore dei conti

Piazza Camisola 3

14015 – San Damiano d’Asti

Verbale di verifica n. 13 del 28.02.2018

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di CASSANO SPINOLA (AL)

OGGETTO: Parere in ordine all’atto unilaterale sostitutivo per mancato accordo decentrato integrativo anno 2017 e alla certificazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria redatta a corredo del predetto atto.

IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Premesso che è pervenuta in data 01.02.2018 dal Comune di Cassano Spinola a questo Organo copia della delibera della Giunta Comunale nr 72 del 21/12/2017, corredata dal verbale nr.1/2017 della delegazione trattante pubblica per mancato accordo alla CCDI – parte economica 2017 e copia della relazione tecnico finanziaria;

premessò altresì che il parere è stato espresso oltre i 15 giorni perché sono stati richiesti chiarimenti in merito alle contestazioni mosse dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Parte economica:

premessò che la costituzione del fondo è avvenuta con delibera della Giunta Comunale nr 72 21/12/2017;

premessò altresì che la delibera sopra citata contiene anche le linee di indirizzo impartite alla delegazione trattante;

esaminata la delibera suddetta e le contestazioni mosse dalle associazioni sindacali dei lavoratori;

considerato che in merito alle contestazioni suddette si ritiene corretto il calcolo della decurtazione operata, a decorrere dal 2015, che doveva essere riferita alla diminuzione di personale in termini di unità, senza operare ragguagli a mese, mentre viene recepita, in considerazione della modifica contenuta nella legge di stabilità 2018, la richiesta di inserimento tra le risorse allocate fuori dal fondo degli incentivi alla progettazione;

visto il disposto di cui all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

visto l’art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui “*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ..., è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...*”;

San Damiano d’Asti – piazza Camisola n.3 – tel.0141/971323
e-mail: roberto@studiomonticone.it - Cod.Fisc. MNTRRT72013A479Y – P.Iva 01124220052



Roberto Monticone

Commercialista

Revisore dei conti

Piazza Camisola 3

14015 – San Damiano d’Asti

visto il disposto degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 che regolano le modalità di determinazione del fondo per le risorse decentrate;

visto, altresì, i disposti degli artt. 4 e 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, dell’art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell’art. 8 del CCNL 11/04/2008;

visto l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs 150/2009, secondo il quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità;

visto quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 bis della legge n. 78/2010, convertito con legge 122/2010 e come modificato dall’art. 1 comma 456 della Legge 147/2013;

vista la circolare della R.G.S. n.20 del 08/05/2015, che fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall’anno 2015, come previsto dalla citata Legge 147/2013;

preso atto che i costi della contrattazione integrativa 2017 risultano, pertanto, decurtati di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011/2014 sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, secondo il disposto dell’art. 9 comma 2 bis del D.L 78/2010;

visto l’art. 1 comma 236, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) secondo la quale *“l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2011 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque automaticamente risotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

visto, altresì, l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 abroga il cennato articolo 1 comma 236 della Legge 208/2015;

preso atto, altresì, che non è stata assegnata alcuna risorsa variabile di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL del 1999;

rilevato il rispetto del patto di stabilità interno e degli obblighi di contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010;

visto che l’Ente rispetta i parametri obiettivi per il triennio 2013-2015 approvati con D.M. 18 febbraio 2013;

verificata, pertanto, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri.



Roberto Monticone

Commercialista

Revisore dei conti

Piazza Camisola 3

14015 – San Damiano d’Asti

parte contrattuale:

Considerato che la destinazione delle risorse, così come descritta nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria risulta compatibile:

- con i vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle materie contrattabili che devono essere espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
- con i vincoli derivanti dalle norme di legge e dalle stesso Dlgs 165/2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite imperative e quindi inderogabili da tutti i livelli contrattuali. In particolare si è verificato che una quota prevalente delle risorse variabili sia destinata ad incentivare l’impegno e la qualità della performance (art. 40 comma 3 bis del Dlgs 165/2001 così modificato dal Dlgs 175/2017);
- con gli strumenti di programmazione annuale o pluriennale (piano degli obbiettivi e piano delle performance contenute nel PEG) dell’amministrazione ;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** in ordine all’atto unilaterale sostitutivo per mancato accordo decentrato integrativo anno 2017 e all’utilizzo delle risorse decentrate anno 2017. **Attesta** la compatibilità dei costi dell’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2017 e **certifica** positivamente la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte a corredo del predetto accordo.

Raccomanda ai sensi art. 40bis comma 7, ultimo periodo, del Dlgs 165/2001 di assicurare gli adempimenti prescritti per gli _Enti locali dai comma 3,4,5 del predetto articolo.

San Damiano d’Asti, 28.02.2018

IL REVISORE DEI CONTI
(Rag. Roberto Monticone)

